

ROBERTO BIN

Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte*

SOMMARIO: 1. L'irrelevanza della rilevanza. - 2. Le «zone franche» sono un *vulnus* alla Costituzione. - 3. Le crepe causano valanghe. - 4. Bonificare le zone franche.

1. *L'irrelevanza della rilevanza* - Le due sentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale delle leggi elettorali in vigore sono ben note e hanno suscitato un dibattito enorme. Inevitabilmente, dato che le decisioni della Corte sono intervenute sulla materia più delicata e “politica”, con conseguenze enormi sul piano istituzionale. Siccome, appunto, sono state oggetto di numerosissimi commenti, in queste poche righe non ne riassumerò il contenuto ma mi limiterò a approfondire un unico argomento.

Come è stato ben sottolineato dai commentatori, al di là del merito di pronunce attentamente e finemente motivate, l'aspetto più criticato – e a mio avviso anche più criticabile – è quello della rilevanza e della pregiudizialità della questione. Già la sentenza 1/2014¹ presentava elementi sorprendenti, poiché per la prima volta la Corte accettava di entrare nel merito di una questione sorta nel corso di un giudizio di accertamento proposto in sede civile e in cui la domanda era sostanzialmente la stessa proposta dal giudice *a quo* alla Corte. Il seguito della sentenza sembra parlare da solo². Ma nella sent. 35/2017 la deroga al notevole rigore che la Corte ha – giustamente, se mi è lecito aggiungere, anche se non sono mancati eccessi – tradizionalmente dimostrato è particolarmente clamoroso, non avendo la Corte obiettato neppure alle questioni sollevate *prima dell'entrata in vigore* della legge elettorale (è il caso delle questioni sollevate dal giudice di Messina).

L'esempio più eclatante di questione palesemente irrilevante è affrontata dalla Corte nel punto 15, l'ultimo della motivazione. Il tribunale di Messina solleva la questione di illegittimità del tutto ipotetica: perché a causa della legge non ancora in vigore, «in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze». La Corte dichiara la questione inammissibile, ma non per la palmare assenza di concretezza, ma perché è mal formulata, visto che l'ordinanza *a quo* «si limita a sottoporre a generica ed assertiva critica la diversità tra i due sistemi elettorali, senza indicare quali caratteri differenziati di tali due sistemi determinerebbero “una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze”». «La mera affermazione di disomogeneità – aggiunge la Corte - è insufficiente a consentire l'accesso della censura sollevata allo scrutinio di merito e alla identificazione di un *petitum* accoglibile»; e poi «i parametri costituzionali la cui lesione è lamentata (ossia gli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost.) sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione delle ragioni per le quali ciascuno sarebbe violato». Per cui sembra che la Corte avrebbe adottato una pronuncia diversa se solo il remittente avesse lamentato «la lesione delle due disposizioni costituzionali che dovrebbero necessariamente venire in considerazione (cioè gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost.) laddove si intenda sostenere che due leggi elettorali «diverse» compromettano, sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l'esercizio della funzione legislativa, attribuita collettivamente a tali due Camere».

* Le osservazioni qui sviluppate sono state anticipate, con poche variazioni, in un contributo inserito negli Atti della Tavola rotonda in ricordo di Alessandro Pizzorusso.

¹ Su cui rinvio al mio intervento nel *Dibattito 1/2014*, in *Giur. Cost.* 2014, 640 ss., di cui le attuali osservazioni costituiscono la continuazione.

² Cfr. ora F. FERRARI, *Disposizione o norma? Fictio litis e giudizio incidentale*, in *Quad. cost.* 2017, 13 ss.

Che siano queste le ragioni della pur evidente inammissibilità, e non l'ovvia carenza di rilevanza di una questione del tutto teorica, a me sembra davvero sorprendente. Sembra quasi che la Corte abbia colto l'occasione per aggiungere la predica finale – con cui difatti chiude la sentenza – rivolta al legislatore ordinario, invitato a varare una nuova legge elettorale tenendo presente che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». Prediche, auspici e moniti – come si sa – non mancano nella giurisprudenza costituzionale: ma l'aspetto più sorprendente di questo monito è che esso avrebbe dovuto essere rivolto all'Assemblea costituente, che ha consapevolmente imboccato la strada di instaurare un sistema bicamerale “paritario” dotando le due camere di sistemi elettorali e di durata della legislatura diversi. Non fu una svista, bensì una scelta precisa. La freccia del tempo non può essere invertita, ma la storia patria non dovrebbe essere dimenticata.

2. Le «*zone franche*» sono un *vulnus alla Costituzione* - Siccome la motivazione della rilevanza delle questioni esaminate scricchiola alquanto e la Corte ne è ben consapevole, viene spesa un'altra argomentazione: «l'esigenza di evitare le cosiddette zone franche nel sistema di giustizia costituzionale». La sent. 35 richiama la sent. 1/2014, che «costituisce il precedente cui questa Corte intende attenersi nel valutare le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento aventi ad oggetto la “pienezza” (sentenza n. 110 del 2015) – ossia la conformità ai principi costituzionali – delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche».

Confesso che le valutazioni di opportunità mi preoccupano molto, quando sono esplicitamente assunte da un giudice, sia pure quel particolare giudice che è la Corte costituzionale, per giustificare una decisione. Recenti riforma legislative “parallele” consentono al Tribunale costituzionale federale tedesco e al Tribunale costituzionale spagnolo di “filtrare” le questioni loro proposte sulla base del loro «rilievo costituzionale»³. Però in entrambi i casi si tratta di sfoltire i ricorsi diretti di costituzionalità. *Verfassungsbeschwerde* e *amparo* sono strumenti posti a salvaguardia dei diritti costituzionali dei cittadini che possono essere attivati fuori della interposizione del giudice comune e del processo. Valutando il caso concreto denunciato dal privato cittadino senza alcuna intermediazione di altri giudici è comprensibile che al tribunale costituzionale sia consentito di liberarsi di casi di scarso rilievo. Difficile persuadere il cittadino che ricorre che il suo caso è poco interessante o, come dice l'art. 35, §3 della Cedu, la violazione da lui lamentata non costituisce “un pregiudizio importante”. D'altra parte, alcune vicende di rilevantissimo spessore politico-istituzionale hanno trovato proprio nel ricorso diretto lo strumento per investire il giudice di costituzionalità di questioni che altrimenti non sarebbero mai arrivate alla sua cognizione tramite il giudizio incidentale. Decisioni ben note della corte tedesca hanno segnato l'evoluzione del diritto primario europeo e costituiscono la risposta ad attacchi frontali, di principio, mossi alle leggi di ratifica dei trattati europei attraverso il meccanismo della *Verfassungsbeschwerde*: la risposta a questi ricorsi è necessariamente libera dalle forme e dal linguaggio del processo, perché il tema deve essere affrontato su un livello teorico e dogmatico molto impegnativo. Al giudice remittente non sarebbe invece congruo rivolgersi in termini simili.

Il filtro introdotto per il ricorso diretto non può essere trasposto nel giudizio incidentale, perché in questo secondo giudizio il “filtro” è consustanziale al meccanismo stesso dell'incidentalità⁴. È un meccanismo tutto processuale che fa parte del filo di tessitura del *judicial review*: il giudice di merito può essere adito solo da chi vanta un interesse personale, attuale e concreto; la rilevanza salda la proposizione

³ Così si esprimono gli art. 49.1 e 50.1b della *Ley Orgánica* 2/1979, dopo la revisione apportata dalla legge 6/2007. Le ipotesi sono poi accuratamente specificate da una decisione del *Tribunal Constitucional* del 2009 (STC 155/2009). In termini non diversi le condizioni di ammissibilità del *Verfassungsbeschwerde* sono regolate dal § 93a Abs. 2 *BVerfGG*: cfr. le sentenze *BVfGE* 90, 22, 24 s. e 96, 245, 248 ss.

⁴ Sulla diversità dei presupposti della incidentalità, pregiudizialità e rilevanza, cfr. R. ROMBOLI, *La legittimazione della cassazione a sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito del procedimento di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c.*, in *Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri*, Napoli 2016, 709 ss.

della questione di legittimità alla “concretezza” del processo principale; la Corte costituzionale può pronunciarsi solo nei limiti del *petitum* in ottemperanza del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. In questa sequenza processuale si esaurisce la legittimazione dei giudici che ne sono protagonisti. Scriveva Tocqueville che “perché abbia luogo una azione da parte dei tribunali, occorre che sorga una contestazione. Perché vi sia un giudice, occorre un processo. Finché una legge non dà luogo a una contestazione, il potere giudiziario non ha occasione di occuparsene; esiste ma non la vede. Quando un giudice, a proposito di un processo, si pronuncia su una legge relativa a questo processo, estende il cerchio delle sue attribuzioni, ma non ne esce, poiché ha voluto in certo modo giudicare la legge, per arrivare a giudicare il processo. Quando invece si pronuncia su di una legge, senza prender le mosse da un processo, egli esce completamente dalla sua sfera, e penetra in quella del potere legislativo”⁵.

Proprio la recente storia americana ci mostra quanto sia pericoloso derogare da questa sequenza. La Corte suprema, nell’evoluzione che l’ha segnata negli ultimi decenni,⁶ ha sviluppato un filtro così stretto per l’accesso al *judicial review* che le questioni di cui accetta di occuparsi non raggiungono l’1% dei casi che le vengono sottoposti⁷ - una percentuale persino inferiore a quella dei *ricorsi diretti* ammessi in Germania e in Spagna. Capita persino che, nei pochi casi di cui la Corte decide di occuparsi, essa riformuli la domanda, selezionando solo le specifiche questioni che intende affrontare; giunge al punto di introdurre questioni del tutto nuove, non strettamente attinenti alla domanda, perché le giudica “costituzionalmente rilevanti”⁸. È inevitabile allora che la Corte appaia agire come un corpo politico, protagonista della “*issue creation*” e dell’agenda pubblica, piuttosto che come giudice tenuto a rispondere alle questioni che gli vengono sottoposte, nei limiti del “caso”⁹. Non ci si può stupire dunque che oggi la legittimazione della *judicial review* sia oggetto di generale contestazione¹⁰ e sia al suo minimo storico.

Si dirà che la deroga al principio della rilevanza che allenta le maglie del controllo sulla sussistenza di una «concreta situazione di fatto» alla quale avrebbe dovuto essere applicata la norma di legge impugnata è limitata, dalla Corte costituzionale, al particolarissimo caso delle leggi per le elezioni politiche, per le quali manca un giudizio vero e proprio; per cui si può ammettere che tramite il giudizio di accertamento in sede civile si crei qualcosa che forse assomiglia molto a una *factio litis* ma che verrebbe a tappare una pericolosa falla nel nostro sistema di garanzie. Ma non sono convinto né del carattere davvero eccezionale della deroga, né della mancanza di alternative.

3. *Le crepe causano valanghe* - La deroga è un’eccezione¹¹, e l’eccezione, per non apparire arbitraria, deve essere mossa da un principio che si contrapponga per una valida ragione al principio che presiede alla regola derogata. Qual è il principio che giustifica la deroga alla regola della rilevanza?

A leggere le sentenze in commento il principio è che bisogna assicurare il controllo di legittimità costituzionale anche per quelle leggi che sono importanti per la funzionalità delle istituzioni e sono immerse in zone franche dal controllo. Ma è chiaro che l’ampiezza della deroga non potrà essere limitata

⁵ A. de TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, Libro I, cap. VI (citato nell’edizione a cura di G. Candeloro, Milano 1992, 101 s.).

⁶ Sull’evoluzione, anche legislativa, del potere discrezionale della Corte suprema nel concedere il *certiorari*, cfr. E. A. HARTNETT, *Questioning Certiorari: Some Reflections Seventy-Five Years After the Judges’ Bill*, in 100 *Colum. L. Rev.* 2000, 1645 ss. In particolare, sull’origine del *Judges’ Bill* del 1925, cfr. J. STERNBERG, *Deciding Not to Decide: The Judiciary Act of 1925 and the Discretionary Court*, in 33 *Journal of Supreme Court History*, 1.

⁷ Dati statistici sul ruolo della Corte suprema sono raccolti e commentati da K. W. STARR, *The Supreme Court and Its Shrinking Docket: The Ghost of William Howard Taft*, in 90 *Minn. L. Rev.* 2006, 1369.

Un parallelo tra il *writ of certiorari* e il filtro discrezionale che il Tribunale costituzionale federale tedesco applica ai ricorsi diretti di costituzionalità è tracciato da M. KAU, *United States Supreme Court und Bundesverfassungsgericht*, Berlin-Heidelberg-New York, 2007, 423 ss.

⁸ Ciò anche in casi di cruciale importanza politica come *Citizen United v. Federal Election Commission* (cfr. M. L. MOSES, *Beyond Judicial Activism: When the Supreme Court is No Longer a Court*, in 14 *U. Pa. J. Const. L.* 2011, 175 ss.) e quelli sorti sulla riforma sanitaria di Obama (cfr. H.P. MONAGHAM, *On Avoiding Avoidance, Agenda Control, and Related Matters*, in 112 *Colum. L. Rev.* 2012, 665 ss.).

⁹ Cfr. L. EPSTEIN, J. KNIGHT, *The Choices Justices Make*, Washington, DC, 1998, 160.

¹⁰ Da entrambi i lati dello schieramento ideologico, come osserva B. FRIEDMAN, *The Will of the People*, New York, 2009, 7.

¹¹ Mario Dogliani (*Dibattito 1/2014*, in *Giur. Cost.* 2014, 665 ss.) questo auspicava, che la sent. 1/2014, di cui alcuni avevano lodato la sobrietà e l’attenzione a non cercare di motivare con troppi argomenti la deroga, non avrebbe aperto la strada a passi ulteriori nella stessa direzione. Ma la sent. 35/2017 invece non solo ha proseguito il percorso ma ha rafforzato la motivazione della deroga, creando quello che rischia di diventare una vera e propria “dottrina”.

solo alle leggi elettorali per Camera e Senato. Non vi sono altre leggi che rispondono a questi due requisiti¹²?

Le “strette difficilmente superabili” nel giudizio incidentale¹³ si fanno avvertire in diverse situazioni. Per esempio, se il legislatore ripristinasse i *voucher* dopo averli abrogati per evitare *in extremis* il referendum abrogativo, il sindacato che aveva promosso la raccolta delle firme potrebbe promuovere un giudizio di accertamento e in quella sede sollevare la questione di legittimità della nuova legge? Lì saremmo nel cuore del sistema politico-rappresentativo per cui preme di più l'esigenza di evitare “zone franche”. Ma ho l'impressione che anche in materia di diritti individuali lo strumento potrebbe essere attivato. Mettiamo il caso che io mi senta violato nel mio diritto al risparmio da determinati provvedimenti legislativi diretti al salvataggio delle banche decotte o dell'Alitalia. Oppure che i miei diritti siano intaccati, a mio giudizio, da qualche legge che recepisce meccanismi finanziari o istituzionali europei (sono i motivi che hanno ispirato alcuni dei *Verfassungsbeschwerde* ricordati poco sopra). Oppure ancora che siano i diritti ad un ambiente sano e ad un paesaggio preservato dalla speculazione o dalle opere pubbliche devastanti che mi spingono a ricorrere contro la legge che le consente, pur non vantando un interesse personale e concreto sufficiente ad agire davanti al giudice amministrativo. Sono certo che la realtà abbia molta più inventiva di me e che i casi non siano difficili da prospettare, né è credibile che non se ne prospetteranno in futuro. Sono molte le situazioni che, se ben studiate, potrebbero essere portate davanti al giudice civile per un giudizio di accertamento¹⁴ e, in quella sede, può accadere che il giudice mostri una forte sensibilità per il tema e sollevi la questione davanti alla Corte. Con quale motivazione la Corte la dichiarerà irrilevante? Perché sono poco importanti – applicando quindi un criterio ontologico di importanza? Oppure perché non incidono sul funzionamento delle istituzioni – dichiarando quindi che i diritti dei cittadini non hanno l'urgenza delle questioni che sorgono “nel palazzo”? D'altra parte, se la Corte non respingerà queste questioni vorrà dire che noi avremmo introdotto surrettiziamente un “ricorso quasi diretto” di costituzionalità, e che dovremo perciò riscrivere i nostri manuali. Se invece la Corte le dichiarerà irrilevanti, sarà quasi inevitabile un ricorso dei soggetti interessati alla Corte EDU e noi rischieremo di sentirci dire da questo organo se è legittimo che la Corte costituzionale stringa il rubinetto della rilevanza quando si tratti di tutelare i diritti dopo averli allentati quando si trattava invece del funzionamento delle istituzioni.

4. *Bonificare le zone franche* - Ho sempre pensato che in Italia non sia stato introdotto il ricorso diretto di costituzionalità per un motivo preciso: perché non è la Corte costituzionale il “giudice dei diritti”, ruolo che spetta ai giudici di merito. Le norme costituzionali sembrano chiare: il principio del diritto di agire a tutela dei diritti (art. 24), la responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28) e il divieto di escludere o limitare la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (art. 113.2) sembrano concorrere ad accreditare un principio fondamentale della Costituzione per cui è sempre e comunque garantita la possibilità di portare la violazione di un diritto o di un interesse legittimo alla cognizione di un giudice, nessun atto o fatto potendo restare esente da controllo giurisdizionale. Mentre alla Corte costituzionale andrebbe riservata un'altra funzione, quella di liberare il giudice comune dalla scrupolosa osservanza della legge (art. 101.2 Cost.) quando essa comporti violazione della Costituzione e quindi impedisca al giudice di applicare in concreto le garanzie costituzionali che circondano i diritti.

Il problema delle “zone franche” andrebbero perciò guardato in una prospettiva diversa da quella che la giurisprudenza costituzionale sembra assumere. Non si tratta di estendere la possibilità di investire la Corte costituzionale di questioni di legittimità che non supererebbero il normale filtro della rilevanza, ma di “bonificare” l'ordinamento portando in ogni dove la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. In altre parole, non si tratta di allargare il novero delle questioni che possono essere sollevate davanti alla Corte costituzionale attraverso deroghe alle regole processuali, ma di estendere la possibilità di far valere

¹² In effetti è la domanda che si ponevano in tanti già leggendo la sent. 1/2014: cfr. per esempio A. ANZON DEMMING, *Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 2014, 37.

¹³ L'espressione è di G. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.* XXXVI, 606.

¹⁴ Sulle possibilità che tale giudizio offre cfr. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2008⁵, 165.

i propri diritti davanti al giudice di merito, lasciando poi a lui la valutazione se sollevare o meno la questione di legittimità della legge da applicare.

Implicitamente, nella sent. 35/2017 la Corte mostra di avvertire la correttezza di questa prospettiva. Citando i suoi stessi precedenti, la Corte contrappone il caso delle leggi elettorali per le elezioni politiche a quello delle leggi elettorali per le elezioni europee: mentre le prime sarebbero avvolte dall'impenetrabilità delle zone franche, le seconde no, dato che per esse – spiega la sent. 110/2015 - «il diritto costituzionale di voto può infatti trovare tutela, non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma talora anche prima di esse, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio (ordinanza n. 165 del 2016)». La domanda da cui si dovrebbe prendere le mosse è dunque non come penetrare nelle zone franche ma che cosa le crea, impedisce cioè di assicurare, come pretende la Costituzione, la tutela giurisdizionale del diritto di voto anche nelle elezioni politiche.

La sent. 1/2014 a questa domanda non offre alcuna risposta. Si limita a sottolineare la necessità di assicurare il sindacato di costituzionalità anche «sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, “che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte” (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976)», laddove i due precedenti citati nulla c'entrano con la disciplina elettorale. La sent. 35/2017 è invece più generosa di dettagli. Spiega la Corte che «il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall'art. 66 Cost. e dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni, anche alla luce della mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui autorizzava il Governo ad introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio, oltre che per le elezioni amministrative ed europee, anche per quelle relative al rinnovo dei due rami del Parlamento nazionale (così, esplicitamente, ordinanza n. 165 del 2016; già prima, sentenze n. 110 del 2015 e n. 259 del 2009; ordinanza n. 512 del 2000)».

Il passo è interessante, perché se ne evince che:

a) la Corte ritiene che l'art. 66 Cost., laddove riserva a ciascuna Camera la verifica «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», *non* significhi necessariamente che la legge ordinaria non possa legittimamente prevedere l'introduzione della cognizione del giudice, ma che questo impedimento deriva semmai dalla interpretazione offerta dai giudici comuni e dalle Camere stesse;

b) che una legge di delega, purtroppo non attuata, avrebbe previsto che questo *gap* fosse superato attraverso legislazione ordinaria, rendendo le vicende delle elezioni politiche non meno sindacabili di quelle delle elezioni europee, per le quali la stessa Corte aveva rifiutato di aprire il filtro di accesso del giudizio incidentale.

Una domanda sorge spontanea: perché allora la Corte non ha sollevato davanti a se stessa la questione di legittimità dell'art. 87 del d.P.R. 361/1957, nella parte in cui, riservando alla Camera dei deputati il «giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente» sembra escludere qualsiasi intervento della giurisdizione ordinaria o amministrativa? La Corte, invece, pronuncia l'invalidità, oltre che della recente disciplina elettorale per la Camera, anche di alcune disposizioni del T.U. 361/1957, lasciando però in piedi la “zona franca”, in cui solo lei potrà continuare a scorrazzare. Non è difficile immaginare che, se invece una sentenza interpretativa di accoglimento avesse rimosso i fondamenti legislativi (e interpretativi) che si oppongono alla normale impugnazione incidentale, attraverso la formulazione di una sapiente impugnativa della legge elettorale (per esempio

delle regole sulla formazione delle liste o delle candidature) anche gli aspetti riguardanti l'eguaglianza del voto "in uscita"¹⁵ avrebbero modo di essere presentati al giudice.

La conclusione a cui arriva la sent. 35/2017 mi sembra invece preoccupante, perché con essa la Corte non bonifica una zona effettivamente cruciale della legislazione ordinaria, aprendola alla tutela giurisdizionale dei diritti, ma modifica i presupposti dell'esercizio dei propri poteri, allargandoli e riservandosi di entrare in ogni occasione nel cuore del sistema politico. Capisco che un simile passo potrebbe essere giustificato e necessario nella malaugurata ipotesi che la Corte si trovasse nell'eccezionale condizione di svolgere il «ruolo di garante in ultima istanza della rimozione di quell'oggettivo pericolo con il ripristino della funzionalità del circuito democratico»¹⁶: ma erano davvero così drammatici i vizi riscontrati nella legge elettorale fatta oggetto del giudizio?

¹⁵ Cfr. E. LEHNER, *Il diritto di voto dopo la conquista della "zona franca"*, in *Giur. Cost.* 2014,

¹⁶ Così, in relazione alla sent. 1/2014, S. BARTOLE, *Dibattito 1/2014*, in *Giur. Cost.* 2014, 637.